



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 02/01/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 13 dicembre 2013, n. 147

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 1 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, sito nel Comune di San Severo, provincia di Foggia - località "Cappelli". Società Domitilla Energia S.r.l, con sede legale in Piazza Castello n. 19 - 20121 Milano - P. IVA 06064320960.

Il giorno 13 dicembre 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l’art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall’art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società DOMITILLA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Milano a Piazza Castello n. 19, Cod. Fisc. e P.IVA 06064320960, nella persona del Sig. FREDELLA GIUSEPPE, nato a Foggia, il 04/03/1963 e residente a Milano in Via Caradosso 8, nella sua qualità di legale rappresentante, presentava domanda di autorizzazione unica attraverso posta certificata, in data 24.06.2011, acquisita al prot. n. 9989 del 08.08.2011, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 1 MW, costituito da 1 aerogeneratore, nonché delle opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di San Severo, provincia di Foggia - località “Cappelli”;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - a seguito di istruttoria, con nota prot. n. 10059 del 23.08.2011, invitava la Società ad integrare la documentazione richiesta ed a trasferire interamente sul portale telematico della Regione Puglia l’istanza, pena improcedibilità della stessa;
- la Società DOMITILLA ENERGIA S.r.l., in data 27.09.2011 inviava la documentazione integrativa richiesta;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione - Servizio Energia, Reti e

Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, riscontrava le integrazioni pervenute ed avendo rilevato la completezza documentale, provvedeva all'avvio del procedimento con nota prot. n. 12137 del 11.10.2011, inviata anche tramite PEC agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- in ordine alle opere di connessione, la Società ENEL Distribuzione S.p.A. acquisiva richiesta da parte della Società Domitilla Energia srl il 03.03.2008 e proponeva in data 23.05.2008, quale STMG la Connessione alla Rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20kV, tramite la costruzione di una cabina di consegna, connessa alla linea MT esistente "San Severo" (DP60 03102), in uscita dalla CP Foggia 380, in particolare:

- Connessione in derivazione dalla linea MT "S. Severo" mediante costruzione di circa 900 metri di linea aerea CU 25 mm²;

- Costruzione di una cabina di consegna.

Tale STMG veniva accettata integralmente dalla Società in data 26.07.2008.

- la Società Domitilla Energia srl, a seguito di sopralluoghi, in data 06.09.2011, presentava ad Enel Distribuzione SpA una variante alla STMG proposta, consistente nella connessione dalla cabina di consegna (di nuova realizzazione) alla linea MT San Severo (DP60-03102) in entra-esci mediante costruzione di circa 1200 metri di linea MT, costituita da circa 1000 metri di cavo interrato del tipo ARE4H1RX 12-20 kV e circa 200 metri di linea aerea del tipo ARE4H5EXY; realizzazione di due nuovi sostegni della linea aerea MT.

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. 1433881 del 14.09.2011, comunicava di aver validato in data 12.09.2011, il progetto definitivo dell'impianto di rete per la connessione in conformità alla soluzione tecnica individuata nel preventivo inviato da Enel Distribuzione ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo;

- la Società Domitilla Energia srl, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza BAP di Bari con nota prot. 11980 del 22.08.2012, apportava ulteriori modifiche alle opere di connessione dell'impianto alla RTN, in cui, al posto dei due sostegni della linea aerea MT e dei circa 200 metri di linea aerea del tipo ARE4H5EXY, realizzava un cavidotto interrato in entra-esci di attraversamento in T.O.C. della SP 24 di collegamento dalla cabina di consegna alla linea aerea MT esistente;

- la Società ENEL Distribuzione S.p.A., in data 06.12.2013, benestariava le modifiche apportate alle opere di connessione sopra descritte;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 13712 del 16.11.2011, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 6 dicembre 2011, anche a mezzo PEC.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, nota prot. n. 2563 del 20.01.2012, acquisita al prot. 1233 del 10.02.2012, rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicate in argomento. Ritiene opportuno rammentare alla Società, l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota;

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Tutela delle Acque, con nota prot. 3589 del 02.08.2012, acquisita al prot. n. 7619 del 07.08.2012, esprime parere favorevole, rilasciando nulla osta alla realizzazione dell'impianto, per quanto concerne la compatibilità con il PTA, ferma restando la sospensione del rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di pozzi, nonché le verifiche di eventuali pozzi esistenti.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione-Servizio Attività Economiche

Consumatori-Ufficio del P.R.A.E., con nota prot. n. 3260 del 26.02.2013, inviata via PEC in data 27.11.2013 ed acquisita al prot. n. 9382 del 27.11.13, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta di massima, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è comunque tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. prot. 27630 del 05.12.2011, acquisita al prot. n. 15292 del 22.12.2011 comunica che le aree di che trattasi non sono soggette al vincolo idrogeologico. Restano ferme le responsabilità relative al rispetto del regolamento forestale n. 10/2009, in merito all'eventuale taglio di piante di interesse forestale.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. 31231 del 23.04.2012, rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

1. tutti materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;

3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;

4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;

6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Provinciale BA/FG, con nota prot. n. 2426 del 12.01.2012, acquisita al prot. 650 del 20.01.2012, rilascia il proprio Nulla Osta.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 42747 del 25.09.2012, acquisita al prot. 8980 del 25.09.2012, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera di che trattasi.

- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, con nota prot. 1905 del 02.02.2012, acquisita al prot. 1740 del 24.02.2012, esprime parere favorevole sulla variante presentata dalla Società relativamente al percorso del cavidotto divenuto interrato che interessa il Regio Trattarello "Motta-Villanova", per una lunghezza di mt. 1049 ed una sezione di mt. 0,023 pari a mq. 24,12, preso atto che anche la Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Puglia ha espresso parere favorevole.

- Regione Puglia - Area Finanza e Controlli - Servizio Demanio e Patrimonio sede Provinciale di Foggia, con nota prot. 5392 del 30.03.2012, acquisita al prot. 3349 del 06.04.2012, comunica che avendo acquisito il nulla-osta di fattibilità tecnica dal Consorzio di Bonifica, esprime parere favorevole a condizione che codesta Società, ottenuto il rilascio dell'A.U. di cui all'oggetto, ottemperi alle condizioni previste dal "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali" n. 23 del 02/11/2011.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della

Puglia, con nota prot. 8862 del 11.09.2012, acquisita al prot. 8428 del 12.09.2012, con riferimento all'oggetto, questa Direzione Regionale visti i pareri resi della Soprintendenza per i Beni AA. e PP. Di Bari prot. 11560 del 02.09.2012 e della Soprintendenza BAP di Bari prot. 11980 del 22.08.2012, rilevato che le opere di connessione interessano le aree di sedime dei tratturelli n°49 "Motta-Villanova" e n°86 "Foggia-Sannicandro", ritiene limitatamente all'attraversamento e/o parallelismo della rete di cavidotti nell'ambito o in corrispondenza dei riferiti sedimi tratturali, di non sollevare obiezioni all'intervento purché sia rispettata la seguente prescrizione:

- Nelle suddette aree tratturali, in luogo del previsto posizionamento dei sostegni della linea elettrica aerea, dovranno essere eseguiti cavidotti interrati, da realizzarsi ove occorra, anche con il metodo di attraversamento denominato "TOC".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 11560 del 02.09.2011, acquisita con prot. 11421 del 23.09.2011, questa Soprintendenza, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportino asporto di terreno al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunica che non si ravvedono motivi ostativi alla realizzazione delle opere in oggetto, purché venga rispettata la seguente prescrizione relativa all'interferenza con le aree tratturali. Non si autorizza, infatti, il posizionamento dei sostegni della linea aerea nelle aree tratturali in quanto esse sono sottoposte a tutela ai sensi del D.M. 22/12/1983 e non vi possono pertanto essere realizzate nuove opere fuori terra. Qualora durante i lavori dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28,90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 2781 del 04.04.2012, acquisita al prot. 3564 del 16.04.2012, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Domitilla Energia Srl in data 14.03.2012 e registrato a Foggia.

- Provincia di Foggia, con Determinazione del Responsabile del Servizio Ambiente N. 1965 del 11.07.2011 rilascia parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di una torre eolica da 1 MW, che interessa l'area agricola di San Severo (FG) in località "Cappelli", vincolando tale parere alle seguenti prescrizioni:

- utilizzo di aerogeneratori con torri tubolari e non a traliccio, con colori neutri e vernici non riflettenti, con eliche o sfere luminescenti, nel rispetto dei rischi di collisione dei volatili;
- utilizzo di cavi elicord per eventuali tratti di cavi di linea aerea, meglio se interrata, nel rispetto dei rischi di collisione dei volatili;
- di adottare particolari accorgimenti durante le attività di cantiere, deposito in discariche regolarmente autorizzate a norma delle vigenti disposizioni in materia dei materiali di risulta degli scavi;
- mettere in atto durante la realizzazione dell'impianto tutte le procedure di mitigazione e compensazione possibili in modo da ridurre al minimo l'impatto all'Habitat, quindi di ripristinare le normali condizioni del territorio al termine della fase di installazione.

- Comune di San Severo, rilascia propria Autorizzazione Paesaggistica N. 3 del 21.06.2012, riconfermata con nota prot. 21283 del 17.12.2012, sia in relazione alla variante del tratto di cavidotto divenuto interrato sia alla ricognizione aggiornata dei vincoli. In ogni caso l'intervento dovrà rispettare le previsioni della zonizzazione acustica comunale. Inoltre, su richiesta dell'Ufficio Energia, con nota prot. 20279 del 19.11.2013 conferma l'Autorizzazione Paesaggistica di cui sopra anche dopo la verifica con il PPTR adottato con DGR n. 1435 del 02/08/2013, in quanto il progetto non è in contrasto con le misure di salvaguardia.

- Comune di San Severo, con nota prot. n. 7675 del 15.06.2012, acquisita al prot. 6411 del 03.07.2012, nell'ambito del vigente P.R.G. comunale e dall'esame dei vincoli del PUTT e del PAI, rilascia il proprio

Nulla Osta urbanistico.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 22195 del 03.05.2012, acquisita al prot. 4621 del 16.05.2012, esprime parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, a condizione che si rispettino le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, riguardo la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 5323 del 24.04.2012, acquisita al prot. n. 4047 del 27.04.2012, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 13978 del 05.12.2011, acquisita al prot. 14946 del 16.12.2011, esprime parere di conformità al PAI per i lavori di costruzione dell'impianto eolico in oggetto e delle relative opere di collegamento alla rete MT Enel, a condizione che:

- nelle aree assoggettate alla disciplina delle NTA del PAI, sia valutata opportunamente l'adeguatezza delle ipotesi progettuali in ordine al dimensionamento della trincea e alle relative modalità di rinterro, in rapporto ai fenomeni erosivi attesi per portate relative ad eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni. Materiali e metodi prescelti dovranno in ogni caso conferire al riempimento della trincea adeguata resistenza all'azione erosiva della piena due centennale,
- le opere previste in progetto, ivi comprese quelle provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori, siano tali da non determinare alterazioni dei deflussi superficiali e un fattore di aumento della pericolosità idraulica potenzialmente connessa, né localmente, né nei territori posti a valle o a monte,
- i lavori previsti non comportino, neppure temporaneamente, un aggravio delle condizioni di stabilità dei terreni interessati,
- i materiali di scavo e di risulta non siano accumulati, nemmeno temporaneamente, lungo i pendii, onde evitare che il conseguente aumento di carico possa innescare fenomeni di instabilità degli stessi versanti e costituire elemento pregiudizievole alla sicurezza dei luoghi,
- l'ampiezza della fascia di territorio occupata in prossimità dei corsi d'acqua presenti nelle aree interessate dall'attraversamento dal cavidotto di collegamento non abbia dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di cantiere,
- sia limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo con l'impiego di tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque, ivi compresa la realizzazione di un'adeguata rete di regimazione e di drenaggio della quale dovrà essere assicurata manutenzione e piena efficienza e funzionalità idraulica,
- le operazioni di scavo e relativo rinterro delle trincee da realizzare per la posa delle linee elettriche di progetto siano condotte in modo da non modificare il regime di eventuali falde idriche superficiali,
- sia evitata l'infiltrazione e ogni ristagno e/o scorrimento d'acqua all'interno dei predetti scavi ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le fasi di cantiere sia a completamento dei lavori, durante l'esercizio delle opere,
- il materiale di riporto utilizzato per il rinterro degli scavi abbia caratteristiche chimico-fisiche analoghe a quelle originariamente presenti e sia opportunamente compattato in modo da garantire il ripristino a regola d'arte dello stato iniziale dei luoghi, in relazione, in particolare, alla permeabilità dei terreni presenti,
- per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

Con nota prot. 13740 del 22.11.2012, acquisita al prot. 11096 del 26.11.2012, l'AdB Puglia rilascia parere favorevole anche relativamente alla sopravvenuta variazione progettuale, confermando quanto già espresso nel precedente parere.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 16907 del 27.03.2012, comunica che, esaminata la documentazione integrativa fornita, si rileva che sono state eliminate le criticità riscontrate nella precedente valutazione e, pertanto, per quanto di competenza si esprime parere favorevole relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. L'aerogeneratore che si installerà presenterà le seguenti caratteristiche: marca LEITWIND mod. LTW77, potenza 1 MW, diametro rotore 77m, altezza mozzo 80m.

2. In fase di realizzazione dovranno essere obbligatoriamente utilizzati cavi tripolari cordati ad elica come indicato in progetto (documento "Disciplinare") onde non modificare le ipotesi di calcolo sull'impatto elettromagnetico.

3. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

4. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori presi in considerazione, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori pi? prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.

5. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

6. La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

7. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tale da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- ENAC, con nota prot. n. 58168 del 09.05.2012, comunica di aver acquisito il parere positivo di Enav con prot. 99053 del 20.04.2012 e che, pertanto, in relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'aerogeneratore non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale, tuttavia, trattandosi di impianto alto più di 100 metri, è considerato comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 4 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto e' soggetto ad adeguata segnalazione diurna/notturna, avente le seguenti caratteristiche:

segnaletica diurna:

- le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n° 3 bande alternate di mt. 6 l'una di larghezza, con i colori "rosso - bianco - rosso" in modo da impegnare gli ultimi 18 mt. delle pale stesse.

La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita continuamente nel tempo a cura e spese del proprietario dell'impianto.

segnalazione notturna:

- le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

- Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

- Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

- Ai fini della pubblicazione in AIP-Italia dovrà essere comunicata all'ENAV, con almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e di fine lavori ed inviare contestualmente i dati definitivi del progetto che dovrà contenere:

1) coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS84 di ogni aerogeneratore;

2) altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);

3) quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno) e specifiche della segnaletica ICAO (diurna e notturna) con la data di attivazione e della relativa procedura manutentiva.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto aerogeneratore corredato con le predette prescrizioni.

- Ministero dello Sviluppo Economico Sez. U.N.M.I.G., con nota prot. 1293 del 30.03.2012 acquisita al prot. 4009 del 27.04.2012, rilascia il Nulla Osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, a condizione che la Società Domitilla Energia Srl si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dell'impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti, affinché vengano rispettate le distanze ai sensi del DPR n. 128 del 09.04.1959.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. 18311 del 19.10.2012, acquisita al prot. 10341 del 05.11.2012, in virtù della variante progettuale richiesta dalla Direzione Regionale per la SBAP, per il superamento della interferenza determinata dalla intersezione tra la linea elettrica interrata e l'adduttore irriguo occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione In acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non Inferiore a mt. 10.50 (In asse alla condotta) per diametri sino a \varnothing 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da \varnothing 300 a \varnothing 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da \varnothing 600 a \varnothing 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a 1200 mm. la lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;

2. La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);

3. La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;

4. Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto Interessato;

5. La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non Inferiore a mt. 2.00;

6. Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;

7. L'attraversamento di condotte In cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. È consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; In tal caso la profondità di poso deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non Inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non Inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);

8. La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500

mm.(auspicabile).

Ciò stante si autorizza l'esecuzione degli interventi interferenti con la condotta irrigua sotto la stretta osservanza del progetto di variante trasmesso dalla Società con nota in data 26.09.2012, e delle prescrizioni contenute nella presente.

- ASL/FG, con nota prot. 42912 del 23.05.2012, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto sotto l'aspetto igienico-sanitario.
- Ministero dell'Interno - Comando provinciale Vigili del Fuoco Foggia, con nota prot. 973 del 27.01.2012, acquisita al prot. 1252 del 10.02.2012, comunica che da un esame di massima della documentazione tecnica, le opere di nuova realizzazione di che trattasi non risulterebbero soggette all'ottenimento del Certificato di prevenzione Incendi, in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al DPR 151/2011.
- ANAS SpA, con nota prot. 22616 del 19.06.2012 comunica che, sulla base dell'analisi della documentazione prodotta, ha rilevato che le opere da realizzare non comportano alcuna interferenza con Strade Statali di competenza ANAS SpA.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 208 del 11.01.2012, trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 6 dicembre 2011;
- la società DOMITILLA ENERGIA S.r.l., con nota acquisita al prot. 9513 del 09.10.2012 richiedeva l'attivazione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, in data 29.10.2012 prott. vari, inviava al Comune di San Severo ed alle ditte proprietarie dei terreni interessati dall'intervento in oggetto, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- il Comune di San Severo, con PEC del 29.11.2012 acquisita al prot. 11274 del 30.11.2012, attestava che con atto prot. 2583 del 30.10.2012 è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 30.10.2012 al 29.11.2012, l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e che fino alla data di affissione del medesimo non risultano pervenute opposizioni in merito;
- con nota acquisita al prot. 11464 del 06.12.2012, sono pervenute osservazioni in merito alla dichiarazione di pubblica utilità ai fini espropriativi, da parte di alcuni privati, rappresentati legalmente dall'avv. Gentile Nicola Pio;
con PEC del 20.12.2012, acquisita al prot. 11950 del 21.12.2012, pervenivano da parte dell'avv. Fabio Schirone, rappresentante legale della Società Domitilla Energia Srl, le controdeduzioni all'opposizione dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità promossa da alcuni privati, rappresentati legalmente dall'avv. Gentile Nicola Pio, in cui fa rilevare in primis che, i signori rappresentati dall'avv. Gentile non sono proprietari dei terreni interessati dall'intervento in oggetto ma di terreni limitrofi e quindi non coinvolti nelle procedure espropriative, fatta eccezione per il sig. Castiglione Fabio comproprietario delle p.lle 1 e 10 del Fg. 140; inoltre tutte le criticità ambientali e procedurali sollevate sono ampiamente smentite dall'acquisizione dei relativi pareri favorevoli di competenza;
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui

rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 1645 del 22.02.2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche rilevava che l'aerogeneratore in oggetto interferiva con altri parchi eolici presentati precedentemente all'istanza della Società Domitilla Energia srl nel comune di San Severo e precisamente con quelli presentati dalle Società Tre Tozzi Renewable Energy srl ed Eurowind srl, pertanto con nota prot. 3291 del 17.04.2013 comunicava alla Società Domitilla Energia srl ed anche alle altre società coinvolte che, pur confermando la conclusione positiva del procedimento di A.U. per l'acquisizione di tutti i pareri favorevoli, non poteva essere autorizzato, a causa di tale interferenza;

- con nota acquisita al prot. 7862 del 08.10.2013, la Società Tre Tozzi Renewable Energy srl, comunicava la volontà di stralciare unilateralmente dal proprio layout la turbina n. 36 oggetto dell'interferenza con l'aerogeneratore presentato dalla Società Domitilla Energia srl;

- dalla Società Eurowind srl non perveniva alcun contributo, di contro la Società Domitilla Energia srl comunicava che l'aerogeneratore T4 della Eurowind srl interferente con l'aerogeneratore oggetto della presente A.U. era già stato eliminato da parte del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia in esito alla verifica di VIA con Determina n. 3050 del 03.10.2012;

- il progetto in oggetto essendo di potenza pari ad un 1 MW non è soggetto all'applicazione degli artt. 16 e 19 L.R. 11/2001 (verifica di assoggettabilità a VIA o valutazione d'impatto ambientale);

- dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008, art. 5 "...omissis..... In un'area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione d'Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409." Tale Valutazione di Incidenza è disciplinata dalla Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss. mm. e ii. A tal proposito, la Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale N. 1965 del 11.07.2011 ha rilasciato parere favorevole in merito alla valutazione di incidenza ambientale per la realizzazione di una torre eolica da 1 MW, che interessa l'area agricola di San Severo (FG) in località "Cappelli";

- la Società Domitilla Energia Srl, ha trasmesso istanza di autorizzazione unica in data 24.06.2011 per un impianto eolico di potenza uguale ad 1 MW, pertanto non rientra nel campo di applicazione del R. R. 16/2006 ed è soggetto all'applicazione del Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010, nonché alla disciplina della DGR 3029/2010;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, ha sottoposto a verifica del R.R. 24/2010 il progetto dell'impianto eolico nel suo complesso, riscontrando che, in ottemperanza a quanto descritto al comma 1 dell'art. 4 dello stesso regolamento, ricadono in area non idonea (Buffer 100m Tratturello Motta - Villanova), le sole opere di connessione relative ad un impianto (1 aerogeneratore) esterno alle aree e siti non idonei. Pertanto, l'impianto è autorizzabile anche ai sensi del R.R. 24/2010, previa acquisizione degli eventuali pareri previsti per legge; si ribadisce che è stato acquisito il parere favorevole della competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, che recependo il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni AA. e PP. di Bari prot. 11980 del 22.08.2012, prescrive che "nelle suddette aree tratturali, in luogo del previsto posizionamento dei sostegni della linea elettrica aerea, dovranno essere eseguiti cavidotti interrati, da realizzarsi ove occorra, anche con il metodo di attraversamento denominato "TOC" ed inoltre richiamano le osservazioni espresse dalla stessa SBAP di Bari, ossia "le opere di cantierizzazione invece, dovranno essere realizzate su altra viabilità escludendo quindi i due tratturelli succitati". La Società in data 22.10.2012 ha presentato gli elaborati tecnici progettuali relativi alla variazione delle opere elettriche di collegamento dell'impianto, in ottemperanza alle prescrizioni e modalità dettate dalle Soprintendenze per la realizzazione del cavidotto interrato, a cui si rimanda al parere, per maggiori dettagli;

- la società Domitilla Energia Srl, per quanto sopra descritto, ha ottemperato a quanto previsto dal punto 4.3 della D.G.R. n° 3029/2010, relativo agli oneri di monitoraggio;

- in data 20 marzo 2013 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del/i Comune/i interessato/i territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N. 3029/10;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 21 marzo 2013 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 14895.

Considerato che:

- con Deliberazione n. 1435 del 02.08.2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR);
- ai sensi dell'art. 105 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano, a far data dall'adozione del PPTR non sono consentiti sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste dal Piano, nè interventi in contrasto con le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA del Piano;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. 8767 del 07.11.2013 chiedeva al Comune di San Severo, delegato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, di confermare o meno l'Autorizzazione Paesaggistica prot. N. 3 del 21.06.2012, in virtù di quanto descritto sopra;
- il Comune di San Severo con nota prot. 20279 del 19.11.2013 riconfermava l'Autorizzazione Paesaggistica prot. N. 3 del 21.06.2012 in quanto il progetto non è in contrasto con le misure di salvaguardia;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, relativa alla:
 - costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 1 MW, costituito da 1 aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di San Severo, in località "Cappelli" nonché delle opere di connessione interessanti il Comune di San Severo (FG);
 - costruzione di una cabina di consegna;
 - connessione alla linea MT "San Severo" (DP60-03102) in entra-esce mediante costruzione di circa 1000 metri di linea MT di cavo interrato del tipo ARE4H1RX 12-20 kV;
 - collegamento dalla cabina di consegna alla linea aerea MT esistente, con cavidotto interrato di circa 200 metri ed attraversamento in T.O.C. della SP 24.
- la Società DOMITILLA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Milano a Piazza Castello n. 19, Cod. Fisc. e P.IVA 06064320960, con nota del 20 marzo 2013, acquisita al prot. 2445 pari data, ha trasmesso:
 1. copie del progetto definitivo di che trattasi, conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni richieste dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
 2. pagamento degli oneri di monitoraggio previsto dal punto 2.3.5 della D.G.R. n° 35/2007, relativo agli oneri di monitoraggio;
 3. asseverazioni ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sull'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;
 4. dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una

distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili, come previsto dal vigente strumento urbanistico comunale;

5. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti nonché dichiarazione di Atto Notorio, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica;

6. Visura Storica Camerale Società di Capitale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini dell'accertamento dell'antimafia, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 25/2012;

7. Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012.

La Società DOMITILLA ENERGIA S.r.l., con PEC del 15.05.2013 prot. 3443, trasmette ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini dell'accertamento dell'antimafia, i tre modelli di Atto Notorio così come predisposti dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche e reperibili alla voce "modulistica" del sito ufficiale della Regione Puglia, al link Energia, debitamente compilati.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 147 del 13 dicembre 2013 a firma di Elena Laghezza agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 ed ai sensi del R.R. n. 24/2010, per la realizzazione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 1 MW, costituito da 1 aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di San Severo, in località "Cappelli" nonché delle opere di connessione interessanti il Comune di San Severo (FG);
- costruzione di una cabina di consegna;
- connessione alla linea MT "San Severo" (DP60-03102) in entra-esce mediante costruzione di circa 1000 metri di linea MT di cavo interrato del tipo ARE4H1RX 12-20 kV;
- collegamento dalla cabina di consegna alla linea aerea MT esistente con cavidotto interrato di circa 200 metri ed attraversamento in T.O.C. della SP 24.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Visto il Regolamento Regionale n. 24 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 20 marzo 2013 dalla società Domitilla Energia Srl;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società DOMITILLA ENERGIA S.r.l., con sede legale in Milano a Piazza Castello n. 19, Cod. Fisc. e P.IVA 06064320960, nella persona del Sig. FREDELLA GIUSEPPE, nato a Foggia, il 04/03/1963 e residente a Milano in Via Caradosso 8, nella sua qualità di legale rappresentante di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica per 1 MW, costituito da 1 aerogeneratore, da realizzarsi nel comune di San Severo, in località "Cappelli" nonché delle opere di connessione interessanti il Comune di San Severo (FG);
- costruzione di una cabina di consegna;
- connessione alla linea MT San Severo (DP60-03102) in entra-esce mediante costruzione di circa 1000 metri di linea MT di cavo interrato del tipo ARE4H1RX 12-20 kV;
- collegamento dalla cabina di consegna alla linea aerea MT esistente. Con cavidotto interrato di circa 200 metri ed attraversamento in T.O.C. della SP 24.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive

modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Domitilla Energia Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui

al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- con la sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune o Comuni interessati, il proponente si obbliga a rispettare i tempi di costruzione, di avvio e di conclusione dell'accertamento della regolare esecuzione dell'impianto ai sensi del punto 4.1 nonché del rispetto del punto 4.2 dell'art. 4 della DGR 3029/2010.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.28 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
